

1915/2917

[Handwritten signature]
2 Dec 1933

Statuto

della



Federazione de' Minatori della Germania

Deliberati nel Congresso
Berlino il 15 Giugno 1908


In vigore dal 1 Ottobre 1933.

A 96 - 05562

Tipografia di H. Hennrich & Co., Berlino.



A 96 - 05562



I. Nome, sede ed estensione

§ 1.

L'organizzazione porta il nome di: „Verband der Bergarbeiter Deutschlands“ (Federazione dei minatori di Germania). Ha la sua sede centrale in Bochum (Westfalen) e può fondare delle sezioni (figliali) in tutte le parti della Germania.

§ 2.

Possono far parte della Federazione tutti gli operai che sono, o sono stati, addetti ai lavori delle miniere o nelle fabbriche da esse dipendenti (fabbriche di kok, di catrame, di brikkett, di prodotti chimici) nonchè quelli addetti alle fonderie.

Se un operaio fa parte di un'organizzazione che non è aderente alla „Commissione generale de' sindacati professionali tedeschi“ può far parte della nostra federazione soltanto dopo esser uscito dall'altra.

Operai invalidi, oppure che abbiano superato il 50-esimo anno di età (vedi § 5) non possono essere ammessi alla Federazione. Questa disposizione è valida anche per coloro che desiderassero di passare (vedi § 14) alla nostra da altre organizzazioni. (Per invalidi s'intendono tutti coloro che lo sono agli effetti della legge sulle miniere, che non lavorano più nelle miniere, o nelle fonderie, o nelle

industrie da esse immediatamente dipendenti, e coloro che godono una rendita d'infortunio superiore al 50 per cento.)

Così pure operai malati non potranno essere ammessi per tutto il tempo della malattia. Nel caso di miniere nuove il Comitato centrale ha il diritto di ammettere in via eccezionale anche degli operai che superino i 50 anni. Questi dovranno però rinunciare per 5 anni al sussidio mortuario (Sterbegeld). Soltanto se alla morte loro o della moglie avranno fatto parte della Federazione da più di 5 anni la loro famiglia, od essi, avranno diritto al sussidio indicato al § 23.

II. Scopo della Federazione.

§ 3.

La Federazione ha per scopo: di promuovere e tutelare gl'interessi materiali e intellettuali de'suoi membri in base al Regolamento per le industrie dell'impero del 21 Giugno 1869 e di tutte le modificazione apportate vi dalle leggi sociali e dalla legge per le miniere.

Questo scopo dovrà essere conseguito coi seguenti mezzi:

- a) promuovendo l'istruzione e la coltura de'suoi membri, le relazioni sociali e la pratica della solidarietà nelle figliali mediante conferenze ed assemblee regolari.
- b) l'istituzione di uffici di collocamento.
- c) organizzando delle inchieste statistiche sulle condizioni de'lavoratori delle categorie che fan parte della Federazione.

d) concedendo l'assistenza giudiziaria per tutte le contese industriali e per quelle derivanti dall'applicazione delle leggi di previdenza contro le malattie, gl'infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia, le leggi sulla responsabilità civile, come pure per tutte quelle in cui i suoi membri potrebbero essere coinvolti in seguito alla loro attività in favore della Federazione, o per contravvenzione al § 153 del Regolamento imperiale per le industrie.

Oltre a ciò la direzione della Federazione può concedere nella misura che le condizioni di cassa lo permetteranno, dei sussidi

- a) a qué membri che in seguito alla loro opera in favore del mantenimento delle attuali condizioni di lavoro, a scioperi e a serrate fossero disoccupati;
- b) in casi straordinari di bisogno cagionati da malattie del socio;
- c) ai soci disoccupati sul posto o, ai viaggianti;
- d) in caso della morte del socio, o della sua moglie legittima.

III. Ammissione, dimissione, espulsione e riammissione di soci dimissionari ed espulsi.

§ 4.

Autorizzati a ricevere le domande d'ammissione saranno i fiduciari e gl'incaricati locali. Le domande dovranno poi essere presentate alla presidenza cui spetta di decidere sull'ammissione medesima. L'am-

missione si compie mediante la consegna del libretto sociale, che resti sempre proprietà della Federazione; ma non potrà essere considerata come perfetta che quando la presidenza della Federazione l'abbia effettuata.

L'ammissione può essere negata quando ciò risulti necessario nell'interesse della Federazione. Ricorsi contro rifiuti d'ammissione possono essere presentati alla „Commissione di Controllo“ in ultimo istanza al „Congresso“. Anche la dimissione di un socio qualsiasi non potrà essere considerata come perfetta che quando la presidenza l'abbia cancellato dai ruoli. A questo scopo i fiduciari e gli incaricati locali dovranno sempre comunicare alla presidenza della Federazione i nomi dei dimissionari. Un socio può essere radiato od espulso se è moroso da più di due mesi, oppure se danneggia in qualche altro modo l'interesse e la reputazione della Federazione. Ricorsi contro radiazioni od espulsioni dovranno essere presentati alla Commissione di controllo, ed in caso che la decisione di questo non fosse soddisfacente al Congresso, che decide in ultima istanza.

Membri dimissionari o espulsi non hanno alcun diritto al patrimonio della Federazione.

§ 5.

Soci dimissionari possono essere sempre riammessi previo il pagamento della tassa d'ammissione.

I radiati per morosità per essere riammessi insieme alla tassa d'ammissione, dovranno pagare nove quote arretrate e per la terza volta dieciotto.

Gli espulsi potranno pure essere riammessi su

proposta di una sezione alla presidenza dopo che per un anno almeno avranno dato prova di corrispondere ai doveri della solidarietà e alle esigenze dell'organizzazione.

In caso di rifiuto è ammesso il ricorso alla Commissione di controllo.

In tutti questi casi i soci riammessi riceveranno un nuovo libretto sociale colla data della riammissione.

IV. Tassa d'ammissione, passaggio da altre organizzazioni.

§ 6.

La tassa d'ammissione è di 50 Pf.

Collegli di ritorno dal servizio militare e che non siano mai stati soci, se si presentano nel termine di un mese dopo il congedo potranno essere ammessi gratuitamente.

Collegli che possono provare di essere stati soci prima del servizio militare presentandosi nel termine di due mesi dopo il congedo rientreranno nei loro vecchi diritti (vedi § 6).

I membri provenienti da altre organizzazioni di resistenza non pagano tassa d'ammissione, ma non entreranno ne' loro diritti statutari che quando tra la Federazione de' minatori e quella dalla quale provengono vi è in proposito una convenzione basata sul principio di reciprocità, oppure che sia trascorso il periodo d'aspettativa fissato dallo statuto.

Ai soci passati da altre organizzazioni di resistenza di minatori alla Federazione verrà tenuto

calcolo delle settimane passate nell'altra organizzazione, e terminato il periodo d'aspettativa entreranno nei loro diritti.

V. Quote.

§ 7.

La quota settimanale è di 40 Pfg.

I soci che durante la loro appartenenza alla Federazione diventassero incapaci al lavoro (sono gl'invalidi della cassa d'assistenza de'minatori, aventi diritto anche alla rendita d'invalidità dell'impero, e quei godenti la rendita d'infortunio che hanno diritto a due terzi della rendita intera) pagheranno 10 Pf. di quota alla settimana, ma avranno soltanto diritto al giornale („Bergarbeiterzeitung“), all'assistenza giudiziaria e al sussidio mortuario fissato al § 23.

§ 8.

In cas di speciale gravità la presidenza può imporre una tassa speciale. (Gl'invalidi neon sono però esonerati). Il prossimo Congresso poi dovrà deliberare se e per quanto tempo questa tassa speciale dovrà essere ancora prelevata.

§ 9.

Le figliali hanno il diritto, previo il consenso della presidenza della Federazione, di prelevare dai loro soci una quota speciale insieme a quella federale.

§ 10.

I membri dovranno pagare la loro quota settimanalmente o quindicinalmente. Sul modo dell'es-

zione decidono le singole figliali. Di regola derò l'esazione dev'essere fatta nelle case dei soci.

§ 11.

I soci aderenti individualmente, non rappresentati da un fiduciario, dovranno pagare le loro quote anticipatamente per un mese alla cassa centrale o alle figliali. La spedizione potrà esser fatta in contanti o in francobolli, e sempre dovrà essere accompagnata dal numero del libretto sociale, e dalle indicazioni del luogo e del tempo in cui han fatto il pagamento precedente.

VI. Marchette, libretti suppletori.

§ 12.

Tutte le quote e le contribuzioni alla Federazione dovranno essere quietanzate con delle marchette speciali, applicate regolarmente nelle caselle a ciò destinate nel libretto sociale. Soltanto i libretti debitamente emessi e riempiti varranno di legittimazione pei membri.

Libretti sociali persi possono essere sostituiti con de'movi previo il pagamento di 20 Pf. Nel nuovo libretto il rappresentante la federazione dovrà chiaramente scrivere e timbrare da quanto tempo quel socio appartiene alla federazione e qual somma era quietanzata nel vecchio libretto.

VII. Uso delle entrate.

§ 13.

Le entrate della Federazione verranno impiegate seconda le disposizioni dello statuto.

VIII. Dei sussidi.

§ 14.

I membri potranno ottenere dal patrimonio federale i seguenti mezzi d'istruzione e sussidi, immediatamente dopo l'ammissione:

- a) un giornale settimanale;
- b) degli scritti istruttivi e di propaganda;
- c) una sufficiente assistenza in tutte le contese giudiziarie (vedi § 3a capo 2d.)

L'assistenza giudiziaria verrà data dagli appositi segretariati operai e dagli uffici di assistenza giudiziaria. Però per contese iniziate prima che il socio appartenesse alla federazione questa non è obbligata in nulla.

Terminato il periodo di aspettativa i soci potranno ottenere ancora i sussidi finanziari di cui al § 3 a capo 3.

§ 15.

Il sussidio di persecuzione potranno ottenerlo quei che in seguito alla loro opera di propaganda in favore della Federazione non potessero più trovare lavoro proficuo.

I membri del luogo dovranno sempre verificare d'accordo col fiduciario distrettuale se tale rappresentanza padronale esista oppure no. In ultima istanza decide il Comitato centrale.

Il sussidio di persecuzione sarà di 12 M. alla settimana e di 1 M. di più per ogni figlio con meno di 15 anni.

§ 16.

Per ogni singolo giorno verrà pagato un sesto del sussidio settimanale.

Pagati verranno pure i giorni festivi compresi nella settimana.

I giorni invece in cui il perseguitato lavorasse in qualsiasi modo dovranno essere sottratti. La durata massima del sussidio di persecuzione è di otto settimane.

Coloro che usufruiscono del sussidio di persecuzione hanno il dovere di presentarsi in un dato luogo e in un dato tempo ogni volta che l'amministrazione della filiale lo desidera.

§ 17.

Il sussidio di disoccupazione potrà essere concesso a tutti i membri che avranno soddisfatto alle seguenti condizioni:

Aver pagato almeno 52 quote settimanali e poter dimostrare che la disoccupazione non dipende da gravi negligenze commesse sul lavoro. Il sussidio verrà sospeso a coloro che non vorranno accettare il lavoro nella medesima industria e remunerato nella misura ordinaria che venisse loro offerto. Il pagamento di questo sussidio comincerà dopo 14 giorni di disoccupazione e durerà nel periodo delle 52 settimane successive per quarantotto giorni (8 settimane). L'entità di questo sussidio sarà per coloro che sono

	al giorno	alla settimana
associati		
da 52 settimane	1,— M.	6,— M.
" 156 "	1,20 "	7,20 "
" 260 "	1,40 "	8,40 "

La somma complessiva che i colleghi disoccupati potranno esigere nelle 52 settimane successive sarà

dopo 52 settimane di associazione 48,— M.

„ 156 „ „ „ 57,20 „

„ 260 „ „ „ 67,20 „

Se un membro ha esatto durante un periodo di disoccupazione tutta la somma complessiva prevista nell'art. precedente, per avere nuovamente diritto al sussidio di disoccupazione dovrà pagare altre 52 quote settimanali. Se la durata de' periodi di disoccupazione fosse inferiore ai 48 giorni verranno contati insieme a quelli che cadono nelle 52 settimane successive al primo giorno. Nello stesso modo le settimane di lavoro verranno computate nel fissare il tempo di aspettativa.

§ 18.

Appena che un membro è disoccupato deve presentarsi all'amministrazione locale perchè questa possa provvedere a che, scaduti 14 giorni d'aspettativa, il sussidio venga pagato regolarmente settimana per settimana. A scopo di controllo coloro che usufruiscono di questo sussidio dovranno presentarsi tutti i giorni nella località e nel tempo fissato dall'amministrazione locale. Però il controllo può anche essere organizzato in modo che i fiduciari dell'amministrazione locale visitino a turno i disoccupati nelle loro case. L'amministrazione locale è autorizzato a esonerare i soci dall'obbligo del controllo per facilitar loro la ricerca del lavoro o per altre ragioni imprescindibili; ma è responsabile degli abusi e dei danni che da questa conces-

sione potranno eventualmente derivare al patrimonio federale.

Se un disoccupato si pone in viaggio per cercar lavoro in qualche altro bacino dovrà prima licenziarsi dall'amministrazione locale, la quale noterà il fatto sul suo libretto sociale.

Appena giunto al termine del viaggio egli dovrà subito presentarsi all'amministrazione locale, e se non vi fosse una filiale, annunziarsi all'amministrazione centrale, perchè questa possa eventualmente pagargli gli arretrati del sussidio a cui ha diritto. È assolutamente interdetto di pagare i sussidi in anticipazione.

Tutti i pagamenti fatti dovranno essere messi a libro secondo le indicazioni del Comitato centrale, e tanto nel libro Cassa della filiale, quanto nel libretto sociale del disoccupato dovrà essere notato da quanto tempo egli usufruisce del sussidio e qual somma ha ritirata. Il socio ha il dovere di esigere tale notazione, e se mancasse gli verrebbe sospeso il pagamento del sussidio per difetto di controllo.

§ 19.

Disposizioni transitorie.

A quei soci che prima dell'entrata in vigore delle sindacate disposizioni concernenti il pagamento del sussidio di disoccupazione (quindi dal 1 Gennaio 1904) facevano parte dell'organizzazione verrà tenuto calcolo di questo tempo se negli anni 1904/1905 avranno pagate almeno 52 quote settimanali di 20 Pf. l'una. Per que' soci più vecchi che fino alle fine del 1903 pagavano delle quote mensili di 70 Pf.

ognuno di queste agli effetti di queste disposizioni verrà calcolata come quattro quote settimanali. A scopo di controllo questi soci più vecchi dovranno farsi segnare dalle amministrazioni locali la data della loro ammissione alla Federazione ne' nuovi libretti sociali.

§ 20.

Il sussidio di sciopero potrà essere pagato dopo 26 settimane di appartenenza; la sua entità dipenderà dai mezzi disponibili e dal fatto se le disposizioni del regolamento per gli scioperi (vedi pag 32) sono state fedelmente seguite. Il pagamento di questo sussidio avverrà soltanto per ordine della cassa centrale.

§ 21.

In casi eccezionali di bisogno cagionati da malattie il socio prolungantisi oltre 14 giorni le casse dopo 52 settimane d'associazione potranno concedere un sussidio per 25 settimane.

Questo sussidio sarà di 3 M. alla settimana ossia di 50 Pf. al giorno.

Giorni festivi inclusi nella settimana non verranno contati come tali.

Questo sussidio non potrà essere pagato per più di 24 settimane.

§ 22.

Quali carte di legittimazione per ottenere il sussidio di malattia conterranno il libretto sociale e l'attestato medico della cassa-malattie. Quando il medico della cassa-malattie dichiara guarito un

socio cesserà immediatamente il pagamento del sussidio.

Se il socio malato non è iscritto in nessuna cassa-malattie per avere questo sussidio dovrà presentare all'amministrazione della filiale un certificato medico, e così pure dovrà presentarne uno quando a parere dell'amministrazione locale la malattia fosse cessata.

§ 23.

Il sussidio mortuario potrà essere concesso dopo 26 settimane di quote (mezz'anno). La sua entità è di 60 M. Anche se morisse la moglie legittima del socio questi potrà avere 60 M.

Il sussidio mortuario verrà pagato agli eredi o ai superstiti che possono provare con documenti di aver provveduto alle spese del funerale.

IX. Pagamento de' sussidi.

§ 24.

I sussidi ai soci perseguitati, ai disoccupati e ai malati verranno pagati settimanalmente; il sussidio mortuario in seguito alla presentazione di un certificato ufficiale di morte alla cassa centrale, o all'amministrazione locale.

Diritti e doveri generali de' soci.

§ 25.

Soci chiamati in servizio militare, oppure incaricati verranno considerati come dimessi. Però i primi potranno rientrare ne' loro antichi diritti se

ne' due mesi successivi al congedo si ripresenteranno al Comitato centrale o ad una sezione locale, e se prima avevano pagate le loro quote fino al giorno della chiamata.

Quanto agli altri se la condanna è una conseguenza della loro attività nell'interesse della Federazione, oppure derivata dall'applicazione del § 153 del Regolamento per le industrie dell'impero non solo manterrà inalterati i suoi diritti, ma potrà anche per deliberazione del comitato centrale godere di un corrispondente sussidio.

§ 26.

Ogni socio ha il dovere di lavorare con tutte le sue forze perchè la Federazione si estenda, e farle sempre onore colla buona condotta morale e il contegno solidale. In seno alla Federazione sono severamente proibite tutte le discussioni d'indole religiosa, o di politica di parte.

§ 27.

Tutti i soci hanno il dovere in caso di cambiamento di residenza di licenziarsi nel periodo di 14 giorni dalla sezione vecchia e di presentarsi alla sezione della residenza nuova. Il cambiamento dovrà essere notato a pag. 20/21 del libretto sociale. Nessuna sezione potrà accettare de' soci che non abbiano ottemperato a questa disposizione.

Se un socio disoccupato trova del lavoro all'infuori del territorio di competenza della sua sezione ha il dovere di avvertire nel periodo di 14 giorni il Comitato federale mediante l'invio del libretto

sociale, oppure la sezione più prossima, versando le eventuali quote.

Ogni socio deve far parte della sezione che ha la sua sede nel suo luogo di residenza. I confini di competenza delle varie sezioni dovranno essere fissati nelle sedute de' fiduciari delle sezioni. Se non fosse raggiunto un accordo in proposito la decisione spetta al fiduciario distrettuale o al presidente distrettuale.

XI. Amministrazione della Federazione.

§ 28.

L'amministrazione della Federazione è affidata ad un Comitato federale di sei membri.

del 1° Presidente

„ 2° Presidente

„ Cassiere

„ Vice-cassiere

„ Segretario

coadiuvato da sette consiglieri.

I consiglieri non possono essere contemporaneamente impiegati della Federazione. Anche coloro che ricevono correntemente de' sussidi per la propaganda non possono essere eletti consiglieri.

In caso d'un impedimento temporaneo del 1° Presidente, il secondo potrà sostituirlo. Il Comitato centrale ha l'obbligo di rappresentare e di curare con coscienza gl'interessi della Federazione. Rappresenta la Federazione all'interno e all'esterno e ha il diritto in collaborazione colla commissione di controllo, di apportare quelle modificazioni allo sta-

tuto che fossero rese necessarie da misure delle autorità.

Il Comitato centrale dovrà essere legittimato da una pubblicazione nell'organo sociale. Gli atti della Federazione per essere legali dovranno portare la firma di uno dei presidenti del Cassiere e del Segretario.

§ 29.

Il cassiere — e in caso d'impedimento il suo sostituto — sbriga gli affari di cassa e ne è responsabile.

I fondi di cassa dovranno essere conservati sotto chiave doppia.

Tutti i mesi dovrà aver luogo una revisione della cassa centrale per opera di tre consiglieri del Comitato centrale, i quali dovranno poi renderne conto alla Commissione di controllo, oppure eseguire la revisione colla cooperazione di questa.

§ 30.

Il Comitato centrale deve sorvegliare l'applicazione degli statuti, tradurre in atto tutte le deliberazioni statutarie, prendere le disposizioni necessarie per l'elezione dei delegati al Congresso, compilare un regolamento elettorale e provvedere affinché, venga rispettato.

Il Comitato centrale deve rispondere di tutte le sue azioni verso il congresso, al quale dovrà presentare una relazione dettagliata della sua opera.

Tutte le somme non necessarie alle spese correnti dovranno essere messe a frutto; ma soltanto

mediante titoli inalienabili di una pubblica cassa di risparmio, o in qualche altra maniera non dissimile.

I prestiti di denaro appartenente alla Federazione a soci della medesima non sono ammessi.

Il primo deposito del denaro dovrà essere effettuato insieme da uno dei presidenti, dal Cassiere e dal segretario e stabilita subito la condizione che potranno essere fatti dei prelevamenti soltanto coll'autorizzazione scritta di questi tre funzionari, munita del timbro sociale.

Tutti gli anni il cassiere dovrà estrarre dai libromastri un resoconto annuale, il quale dovrà essere riveduto dalla Commissione di controllo in base ai libri e alle pezze giustificative e controfirmato, e poi infine presentato al congresso.

Il medesimo dovrà pure pubblicare una ricevuta mensile delle somme entrate nella cassa centrale colle singole località ordinate alfabeticamente. Il Comitato centrale dovrà pure di tempo in tempo pubblicare i nomi de' fiduciari e de' cassieri delle amministrazioni locali. I conti annuali dovranno essere messi a disposizione di tutti i membri, e il libro degli indirizzi di tutti i fiduciari, secondo il bisogno.

§ 31.

Il Comitato federale sorveglia e dirige l'andamento dell'organizzazione, istituisce seguendo le indicazioni dello statuto le amministrazioni locali, nomina i fiduciari distrettuali, gl'impiegati di ufficio e gli altri funzionari, ordina tutti gli affari della Fe-

derazione ed è responsabile pel buon disbrigo dei medesimi; fissa gli stipendi, i salari, i sussidi per la propaganda, i sussidi statutarî (in quanto che non siano già determinati altrimenti) ecc.; sorveglia la redazione del giornale federale. Ha anche il diritto di licenziare gl'impiegati federali che si dimostrassero impari al loro compito o che danneggiassero l'organizzazione. I medesimi hanno poi il diritto di ricorrere alla Commissione di controllo e al congresso.

§ 32.

Il Comitato federale e i consiglieri, come pure il primo redattore dell'organo federale saranno eletti dal Congresso. Eleggibili sono tutti i membri, anche se non presenti al congresso. I dimissionari sono rieleggibili.

Gli stipendi de' funzionari federali verranno fissati dal congresso.

§ 33.

A tutte le sedute del Comitato centrale dovranno essere invitati i consiglieri a la Commissione di controllo. Quest'ultima però con voto consultivo soltanto.

§ 34.

Il Comitato centrale resta in ufficio da Congresso a Congresso; i funzionari stipendiati del Comitato centrale e tutti gli altri funzionari federali verranno impiegati coll'obbligo reciproco della disdetta trimestrale da presentarsi in iscritto al principio del trimestre.

In caso di infedeltà per parte del cassiere o di gravi mancanze al dovere danneggianti gl'interessi della Federazione per parte di qualsiasi impiegato decade l'obbligo della disdetta.

XII. Commissione di controllo.

§ 35.

Per controllare l'opera del Comitato centrale il congresso eleggerà una Commissione di controllo composta da otto persone. Funzionari federali, oppure tali che ritirino dalla cassa de' sussidi permanenti non sono eleggibili. Ad ogni nuova elezione uno almeno de' membri dell'antica commissione dovrà essere sostituito.

La Commissione di controllo sorveglia il Comitato centrale, ad ogni momento può assoggettare le casse ad una revisioni, così pure qualunque altro ramo dell'azienda, del comitato federale e delle figliali, e decide le differenze che potessero sorgere fra il comitato federale e i membri, oppure in seno al comitato federale stesso. La commissione di controllo dovrà rivedere una volta al mese almeno l'amministrazione centrale e poi stendere una relazione de' risultati. Se si verificassero degli inconvenienti nell'amministrazione o degli abusi la commissione di controllo dovrà riferirne al congresso.

La Commissione di controllo si costituisce da sè medesima, e fissa pure il suo regolamento

XIII. Divisione in distretti.

§ 36.

Allo scopo di sostenere efficacemente l'azione

del comitato federale nel tradurre in atto i deliberati de' congressi e i principii della Federazione, come pure per regolare meglio la propaganda i territori ne' quali la Federazione esercita la sua attività verranno divisi in distretti, col criterio che secondo i bisogni e d'accordo col comitato federale e colla conferenza distrettuale, può essere sempre intrapresa una nuova divisione oppure una nuova limitazione de' distretti esistenti.

Gli affari verranno sbrigati, per quanto sia possibile da un presidente distrettuale stipendiato dalla cassa centrale coadiuvato da un comitato di quattro membri che verrà rinnovata tutti gli anni per metà dai membri della sezione locale, o da quelli aderenti individualmente.

Il comitato distrettuale si compone quindi di un presidente distrettuale, di un cassiere e di tre consiglieri i quali saranno nel medesimo tempo revisori coll'obbligo di controllare la cassa distrettuale almeno una volta al mese. Il cassiere dovrà aver la sede nel luogo di residenza del presidente. Le elezioni generali o parziali avranno luogo tutti gli anni immediatamente dopo il congresso.

Le conferenze distrettuali avranno il diritto di presentare al Comitato centrale delle proposte di candidati al posto di presidente. Il Comitato deve esaminare le proposte e decidere sulla questione di massima. Risolta questa in senso positivo ha l'obbligo di mettere il posto a concorso. Una commissione nominata dalla conferenza esaminerà i concorrenti che si saranno presentati e farà al Comitato federale delle proposte per una scelta opportuna.

Il prescelto prima di essere accettato definitivamente dovrà fare una prova di tre mesi nell'ufficio del Comitato federale.

§ 37.

Le mansioni del presidente distrettuale sono le seguenti:

- a) Dirigere l'organizzazione nel suo distretto.
- b) In caso di agitazioni, differenze ecc. interporli nel senso voluto dagli articoli dello statuto e dalle indicazioni del Comitato federale.
- c) Revisione amministrativa delle sezioni del suo distretto.
- d) Conciliare, ed eventualmente fare delle inchieste, sul le differenze che possono sorgere fra i membri.
- e) Sbrigare gl'incarichi avuti dal Comitato centrale nell'interesse della Federazione ed eseguire i compiti assegnatigli dallo statuto.
- f) Regolare i conti colle sezioni secondo le indicazioni impartitegli dalla cassa centrale.

§ 38.

A seconda della necessità i presidenti distrettuali potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Comitato federale, e in special modo quando si tratta de' seguenti punti.

- a) Compilazione di un programma d'azione per tutta la Federazione o i singoli rami.
- b) Tattica nelle agitazioni e nella propaganda.
- c) Perizia di progetti di contratti collettivi.
- d) Cooperazione nella compilazione del regolamento elettorale per le elezioni al Congresso

ed altre rappresentanze federali, fissazione del giorno delle elezioni.

- e) Deliberare intorno alle conferenze distrettuali da tenersi, oppure conferenze di mestiere;
- f) Consultazioni del Comitato federale in tutte le surricordate circostanze e disbrigo di tutti gli altri affari statutari.

§ 39.

Ad aiutare efficacemente il presidente distrettuale nella attuazione de' suoi compiti, nella discussione di questioni tattiche, e nella messa in pratica de' deliberati del congresso potranno essere indette delle conferenze distrettuali o di mestiere.

La convocazione d'una conferenza distrettuale avverrà sempre in seguito ad un accordo fra il comitato federale e il presidente del distretto.

Ogni sezione facente parte del distretto ha il diritto di inviare dei delegati alla conferenza. Il numero dei delegati che ogni sezione ha il diritto di eleggere vien regolato dal criterio che fino a 500 membri una sezione può eleggere 1 delegato, fino a 1000 due, ecc., ma ad ogni modo mai più di tre.

Le votazioni nelle questioni più importanti non avranno luogo in base al numero dei delegati, ma secondo il numero de' soci che rappresentano.

Le spese derivanti dall'invio di delegati alle conferenze verranno sostenute dalla cassa federale. Per le conferenze verrà indennizzata la spesa di trasporto e data uno diavria, la cui entità verrà fissata dal Comitato federale.

§ 40.

Ne distretti in cui non è ancora stato possibile di nominare un funzionario stipendiato la conferenza distrettuale d'accordo col Comitato federale nomina annualmente subito dopo il congresso un fiduciario fra gli operai che sono sul lavoro, il quale verrà debitamente indennizzato pe' lavori che farà dal Comitato federale.

§ 41.

Se è sentito il bisogno e se vi sono le persone a ciò adattate il Comitato federale può d'accordo coi soci, erigere un ufficio speciale pe' bacini maggiori.

Il compiti e il campo di lavoro de' fiduciari distrettuali, come pure i compiti degli uffici locali vengono indicati dal Comitato federale.

XIV. Delle sezioni e del Comitato dirigente.

§ 42.

Quando in una località si trovano almeno 10 (dieci) soci, e non vi sono delle forti ragioni in contrarie, il Comitato federale ordina la costituzione di una sezione. L'amministrazione locale si comporrà di almeno 5 persone:

- del 1° fiduciario,
- del 2° fiduciario,
- del cassiere
- di 2 revisori.

Il 1° fiduciario dirige la sezione, convoca le assemblee, corrisponde col Comitato federale, tiene in ordine la lista de' soci, ed è responsabile della puntuale distribuzione del giornale, de' libri quic-

tanza ecc. Il secondo fiduciario aiuta il primo nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di bisogno. Il cassiere è responsabile della cassa e della puntuale spedizione dei danari alla casa federale.

I revisori controllano continuamente l'amministrazione locale; almeno una volta al trimestre avrà luogo una revisione generale de' libri-cassa, delle liste de' soci, del fondo marchette e in generale di tutta la proprietà federale, come pure intorno alla distribuzione de' giornali. Per tutte le eventuali irregolarità l'amministrazione locale è in solido responsabile verso il Comitato federale.

Se fra i membri dell'amministrazione locale non ve ne fosse nessuno che volesse assumersi la distribuzione del giornale dovrà essere a ciò eletta una persona apposta.

§ 43.

L'amministrazione locale verrà eletta annualmente in Dicembre dai soci e dovrà esserne data immediata comunicazione al Comitato federale. Questo ha il diritto di conferma. Senza conferma un'amministrazione non ha diritto di prendere nessuna misura o deliberazione concernente la Federazione.

Se le elezioni non avessero ancora avuto luogo prima del 31 Dicembre, il Comitato federale nomina di moto proprio le persone che dovranno stare in carica pel nuovo anno. Lo stesso avrà luogo anche ne' distretti nuovi alla propaganda e alla azione della Federazione.

XV. Soci aderenti individualmente.

§ 41.

In località nelle quali le condizioni non permettono la costituzione di una filiale nel modo indicato al § 10, su proposta dei soci il Comitato federale nominerà un fiduciario e il suo sostituto e, occorrendo anche un distributore pe' giornali.

XVI. Indennizzi ai fiduciari e ai distributori.

§ 45.

L'amministrazione locale riterrà su ogni marchetta venduta — comprese quelle d'ammissione — 5 Pfg. Con questa ritenuta dovrà provvedere a tutte le spese d'amministrazione (indennizzi ai fiduciari, ai cassieri, ai revisori, ai distributori del giornale, spese di posta ecc. ecc.) Le spese straordinarie per propaganda (conferenzieri, manifestini) verranno sostenute dalla Cassa centrale; mentre le altre spese per assemblee pubbliche, se visono delle entrate straordinarie (tassa d'entrata) dovranno essere sostenute dalla sezione locale.

XVII. Assemblee, Conferenze.

§ 46.

Tutti gl'interessi della Federazione dovranno essere sbrigate nelle assemblee o conferenze; elezioni, deliberazioni ecc. avvenute in assemblee pubbliche non sono riconosciute dalla Federazione. Ove non vi sono locali per assemblee il soci dovranno essere interrogati di casa in casa sul loro parere.

Di regola dovrà essere tenuta almeno in'assemblea di soci al mese. L'annunzio della medesima con indicazione precisa del luogo e del tempo deve esser fatto a tempo debito nell'organo federale (*Bergarbeiter-Zeitung*). Di tutte le assemblee, conferenze e inchieste che non fossero soltanto di natura locale ma d'interesse federale dovrà essere fatta una relazione dettagliata al Comitato federale.

Nelle assemblee non potranno esseré mai portate delle questioni personali fra i soci. Se ad onta di ciò venissero, e non bastasse una ammonizione per parte dell'assemblea, i colpevoli potranno per un dato tempo essere esclusi dalle assemblee de'soci.

XVIII. Del Congresso.

§ 47.

Il Congresso avrà luogo ogni due anni. Il Comitato federale dovrà pubblicarne l'annunzio e il regolamento elettorale nell'organo federale almeno tre mesi prima della convocazione.

Ogni congresso stabilisce il suo ordine del giorno e il suo regolamento; il Comitato federale ha il dovere di fare delle proposte.

Il congresso, sentite le relazioni del Comitato federale e della Commissione di controllo, dà a tutta l'amministrazione più o meno la sua approvazione (scarico); decide sugli statuti; fissa il piano economico della federazione; risolve i ricorsi e i lamenti contro il Comitato federale e la Commissione di controllo; prende tutte le deliberazioni che crede opportune pel buon andamento e lo sviluppo della medesima; elegge il Comitato federale, i consiglieri,

la Commissione di controllo, e stabilisce il tempo e il luogo del congresso successivo. Ha anche il diritto di deliberare sull'entità degli stipendi.

Tutte le deliberazioni del Congresso verranno prese a semplice maggioranza.

Soltanto per le variazioni dello statuto sarà necessaria la maggioranza di due terzi. (Vedi § 52.)

Proposte al Congresso non potranno esser fatte che dal Comitato federale, a da un'assemblea di soci, o da una conferenza distrettuale.

XIX. Delegati al Congresso.

§ 48.

A delegati al Congresso possono essere eletti soltanto dei soci, e gli elettori pure potranno essere soltanto soci. In media vi è un delegato per ogni 1000 membri.

La divisione in collegi elettorali dev'essere fatta dal presidente distrettuale o dal fiduciario del distretto.

I delegati dovranno legittimarsi con un mandato regolare riempito secondo le prescrizioni. I membri del Comitato federale, della Commissione di controllo, i consiglieri e i redattori hanno il dovere di prender parte al congresso, ma non hanno diritto di voto se non sono forniti di un mandato regolare.

Il Congresso stabilisce anche l'entità della diaria.

XX. Congresso straordinario.

§ 49.

In casi di straordinaria gravità il Comitato fe-

derale deve convocare un congresso straordinario. Così pure su proposta di due terzi de' membri.

Il Comitato federale può modificare lo statuto se per la legislazione o la pratica giudiziaria la Federazione corresse qualche pericolo.

XXI. Del referendum.

§ 50.

In casi importanti il Comitato federale può anche indire un referendum.

Un referendum può pure aver luogo su proposta di almeno un quarto de' membri.

§ 51.

Deliberazioni importanti del Congresso, specialmente se concernenti un aumento o una diminuzione delle quote o delle prestazioni della Federazione prima di essere applicate dovranno essere sottoposte al referendum, se due terzi de' delegati al congresso lo ritenesse opportuno.

In questo caso il referendum dovrà aver luogo nel termine di quattro settimane dopo la chiusura del congresso, ed il risultato ne dovrà essere comunicato al Comitato federale al più tardi nei tre giorni successivi a questo termine. Delle comunicazioni ulteriori a questo termine non ne verrà tenuto conto alcuno.

XXII. Scioglimento, uso del patrimonio federale.

§ 54.


Soltanto un congresso colla maggioranza di quattro

quinti de' delegati può votare lo scioglimento della Federazione. Il patrimonio esistente servirà in prima linea a pagare gli eventuali debiti. Sull'uso del rimanente poi decide il congresso.

Questo statuto è valido dal 1 Ottobre 1905 in poi.

Deliberato al Congresso federale del 15 Giugno 05.

Il Comitato federale.



Regolamento per gli scioperi.

§ 1. Se una sezione ha l'intenzione di presentare all'amministrazione dell'azienda delle proposte di miglioramento, il fiduciario dovrà anzi tutto avvertirne il Comitato federale. Le domande non potranno mai essere presentate prima che il Comitato federale non abbia dato il suo consenso.

§ 2. Se una sezione per opporsi a persecuzioni, riduzioni di salario o ad altri danni della classe lavoratrice prepara uno sciopero difensivo, il Comitato federale dovrà esserne avvertito almeno 14 giorni prima dello scoppio.

§ 3. Se per ottenere de' miglioramenti una sezione prepara uno sciopero d'attacco il Comitato federale dovrà esserne avvertito almeno 8 (otto) settimane avanti.

§ 4. Nessuno sciopero — nè di attacco nè di difesa — potrà essere iniziato senza il previo consenso del Comitato federale.

§ 5. Scioperi iniziati senza questo consenso non avranno diritto a nessun sussidio per parte della Cassa federale.

§ 6. Ne' primi 14 giorni di sciopero la cassa non è obbligata a nessun sussidio.